

SPESE PER DISABILI

1. Acquisto di personal computer per portatore di handicap

D. E' possibile considerare deducibile o detraibile la spesa relativa all'acquisto di un personal computer per un portatore di handicap che necessita di ausili didattici per poter scrivere a causa di difficoltà distoniche ad entrambi gli arti superiori?

R. Le spese mediche deducibili dal reddito complessivo o per le quali spetta la detrazione d'imposta sono tassativamente indicate negli artt. 10, comma 1, lett. b), e 13-bis comma 1, lett. c), del TUIR.

In particolare, il richiamato art.10 prevede alla lett. b) la deducibilità per la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5.2.1992, n. 104. Le spese alle quali fa riferimento la cennata disposizione sono quelle mediche, nonché quelle inerenti all'assistenza specifica necessaria ai portatori di handicap.

Dall'ambito di applicazione della citata norma sono escluse, pertanto, le spese che rappresentano un costo mediato e accessorio delle suddette prestazioni professionali e sono, inoltre, da ritenere escluse le spese sostenute per assistenza generica fornita da personale non qualificato anche se relativa a casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Del pari, l'acquisto del personal computer in questione non rientra fra le spese mediche per le quali spetta una detrazione d'imposta in base alla lett. c) dell'art. 13-bis, del TUIR, che prevede esclusivamente le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, ivi compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

(Circolare n. 108/E del 03/05/1996)

2. SPESE PER L'ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP

D. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie può indicare nel rigo E3 la spesa per l'acquisto di un'autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio, se questi è a suo carico? E' possibile tale detrazione anche se quest'ultimo non è in possesso della patente di guida?

R. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie può indicare nello specifico rigo le spese relative all'acquisto di una autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio se questi è a suo carico. Per fruire della detrazione non è necessario il possesso di una patente di guida né da parte del genitore né da parte del figlio.

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

3. SPESE PER VEICOLI ADATTATI PER PORTATORI DI HANDICAP

D. Quest'anno le istruzioni al modello 730 indicano che l'importo massimo per il quale si può, a questo titolo, usufruire della detrazione d'imposta è pari a L. 35.000.000 e che la detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo nell'arco di quattro anni, salvo alcuni casi particolari. Si chiede se

un contribuente che ha acquistato nel 1997 un'autovettura indicando nel rigo relativo a tale onere un importo pari a lire 40 milioni e che nel 1998 ha pagato un'altra fattura relativa alle modifiche apportate alla stessa autovettura possa indicare nel rigo E3 del mod.730/99 quest'ultimo importo o se, ai fini del limite di 35 milioni introdotto in questa dichiarazione dei redditi si debba tener conto anche della spesa sostenuta nel 1997.

R. Le modifiche introdotte nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alla detrazione concernente le spese per l'acquisto e le riparazioni dei veicoli adattati alle menomazioni dei portatori di handicap con ridotte o impedito capacita' motorie hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1998 e, pertanto, si applicano alle spese sostenute nel 1998. Pertanto, le spese sostenute nel 1997 per l'acquisto di un veicolo adattato per le ridotte o impedito capacita' motorie e per le quali il contribuente nella relativa dichiarazione abbia fruito della detrazione d'imposta non impediscono allo stesso di fruire quest'anno della analoga detrazione relativamente ad eventuali ulteriori spese sostenute e non rilevano nel limite massimo di 35 milioni entro il quale da quest'anno e' possibile calcolare la detrazione d'imposta. Va, tuttavia, precisato che le spese sostenute nel 1998, relativamente alle quali il contribuente fruisce in questa dichiarazione, anche se inferiori a 35 milioni e se riguardanti soltanto riparazioni del veicolo, impediscono al contribuente di fruire della detrazione per le spese eventualmente sostenute nei successivi tre anni, salvo i casi particolari espressamente previsti dalla norma.

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

4. Soggetto portatore di handicap

D. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero e' possibile portare in detrazione l'intera retta pagata?

R. Come gia' precisato nelle istruzioni al modello 730 in caso di ricovero in istituto di assistenza di un portatore di handicap, non e' detraibile l'intera retta di ricovero ma solo la parte che riguarda le spese mediche, di assistenza specifica, che dovranno essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

(Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

5. Spese farmaceutiche portatori di handicap

D. Le spese farmaceutiche sostenute da un soggetto portatore di handicap, non essendo menzionate nell'elenco di cui alle istruzioni ministeriali dell'Unico 2001 persone fisiche rigo RP27, vanno ricomprese nel rigo RP1 o nel rigo RP27 del modello UNICO 2001?

R. Si ritiene che le spese relative all'acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge 104 del 1992, pur rientrando nella nozione di spesa medica, vadano indicate nel rigo RP 27 del Modello Unico 2001 persone fisiche, in considerazione delle peculiarita' personali del soggetto che le sostiene.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

6. Acquisto del veicolo da parte di un disabile

D. Un contribuente disabile che ha acquistato un'auto con relativa detrazione fiscale in data 12 aprile 1996 puo' chiedere la detrazione per l'acquisto di una nuova auto avvenuta in data 8 marzo 2000? Come deve essere interpretato il disposto dell'articolo 13-bis del Tuir, nella parte in cui prevede che la detrazione compete una sola volta in un periodo di quattro anni?

Piu' in generale, inoltre, si chiedono chiarimenti in merito alla detrazione d'imposta per l'acquisto dei veicoli da parte di disabili prevista dall'articolo 30 della legge n. 388 del 2000.

R. Ai fini dell'IVA e' stato gia' chiarito con la circolare n. 197/E del 1998, che l'agevolazione si applica per una sola volta nel corso del quadriennio decorrente dalla data di acquisto o di importazione del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo sia stato cancellato dal PRA a norma dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Per ragioni di coerenza e di allineamento tra i diversi tributi, lo stesso criterio di computo del quadriennio deve essere utilizzato anche in relazione alla detrazione IRPEF.

Pertanto, nel caso prospettato il contribuente puo' provvedere all'acquisto di un nuovo veicolo, ed avere diritto alla detrazione, a partire dalla data 13 aprile 2000.

Per quanto concerne le novita' introdotte dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si fa riferimento ai chiarimenti gia' forniti con la circolare n. 46/E dell' 11 maggio 2001.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

7. Acquisto del veicolo da parte di un disabile

D. Un contribuente portatore di handicap riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/92 si e' accorto solo al momento della compilazione della dichiarazione modello 730/2001 (redditi 2000) che la fattura relativa all'acquisto della sua auto (adattata alla guida relativamente al suo handicap) e' datata 30 dicembre 1999 e non 3 gennaio 2000, data in cui ha effettuato il pagamento.

Il contribuente puo' effettuare la detrazione nel modello 730/2001?

R. La detrazione prevista dalla lettera c) dell'articolo 13-bis del Tuir per l'acquisto da parte di un soggetto portatore di handicap dell'autovettura spetta con riferimento al periodo d'imposta in cui tale spesa e' stata sostenuta.

Se il contribuente documenta di aver sostenuto la spesa nel corso dell'anno 2000, deve effettuare la detrazione dall'imposta relativa ai redditi del 2000, ad esempio tramite la presentazione del modello 730/2001.

Si ricorda che si puo' fruire della detrazione sia in unica soluzione con riferimento al periodo d'imposta in cui l'onere e' stato sostenuto che alternativamente ripartendo la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti di pari importo.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

8. Spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici

D. I costi di abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica sostenuti da un portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 danno diritto alla detrazione d'imposta prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir per i sussidi tecnici ed

informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile?

R. Si ritiene possibile annoverare tali costi tra quelli previsti per l'acquisizione di supporti tecnici rivolti a facilitare l'autosufficienza del disabile. A tal fine è necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell'ASL di appartenenza che attesti la valenza del sussidio per i suddetti scopi.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

9. Abbattimento delle barriere architettoniche

D. La realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche rientra tra le tipologie di intervento che danno diritto alla detrazione del 36%? Per tale intervento si applica l'aliquota IVA del 4%?

R. L'intervento prospettato rientra tra quelli ammessi a godere della detrazione del 36%. Per quanto riguarda l'IVA, alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto avente ad oggetto i lavori in discorso risulta applicabile l'aliquota del 4%, sulla base della previsione del n. 41-ter) della Tabella A - parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.

(Circolare n. 7/E del 26/01/2001)

10. Spese per veicoli per i portatori di handicap

D. Nel modello 730/2003 un contribuente ha indicato quale onere detraibile, ripartito in quattro anni, l'importo per l'acquisto di un veicolo non adattato, poiché si tratta di soggetto riconosciuto invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione da una commissione medica. Si chiede se le quote residue sono ancora detraibili qualora successivamente all'acquisto il contribuente a seguito di trapianto viene confermato disabile senza però le gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

R. Le quote residue continuano ad essere detraibili in quanto lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell'acquisto.

(Circolare n. 24/E del 10/06/2004)

11. AUTOVEICOLI PER DISABILI: SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

D. La detrazione concessa per le spese di manutenzione straordinaria dell'autoveicolo di un disabile può essere rateizzata così come previsto in caso di acquisto del veicolo? Ed inoltre, le suddette spese per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto o possono essere sostenute anche in anni successivi?

R. L'articolo 15, comma 2, lettera c), del Tuir, prevede la detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per l'acquisto di veicoli in favore di particolari categorie di soggetti disabili, con riferimento ad un solo veicolo nei limiti dell'importo massimo di 18.075,99 euro. La norma consente di suddividere la predetta detrazione in quattro quote annuali di pari importo. Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi dal 1994 in poi hanno precisato che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre al costo di acquisto dell'autovettura, anche i costi per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione. Sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il premio

assicurativo, il carburante ed il lubrificante. Le suddette spese di manutenzione non ordinaria concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Tali spese, per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto. Già con le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale 730 / 2003, (pubblicate sul Supplemento ordinario n. 44 alla G.U. n. 63 del 17 marzo 2003), commento al rigo E4, è stato precisato che dette spese non possono essere rateizzate.

(Circolare n. 15/E del 20/04/2005)

12. DETRAZIONE IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO

D. Un contribuente portatore di handicap acquista un'auto nel 2002 e sceglie di rateizzare la detrazione. Nel 2003, l'auto viene rubata e il contribuente ne acquista un'altra. Pertanto ha diritto alla detrazione in relazione al nuovo acquisto. Chiede di conoscere se possa essere operata la detrazione relativa alle rate residue relative al veicolo rubato?

R. L'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede che in relazione alle spese per l'acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta la detrazione d'imposta una sola volta ogni quattro anni, e che tale detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il medesimo articolo precisa che se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, il contribuente possa fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

(Circolare n. 15/E del 20/04/2005)